

PROMEMORIA PER LA NORMATIVA SULLE ASSENZE PER PREVENIRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA

In tale occasione, si vuole anche ricordare la normativa relativa alle **ASSENZE SUPERIORI AI 5 GIORNI**:

Tale certificazione è regolata dall'art. 42 del DPR 1518/67, che cita: «L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso soltanto dal Medico Scolastico ovvero in assenza di questi, dietro presentazione alla Direzione della scuola o dell'Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza».

Si vuole pertanto precisare i seguenti punti:

- Per "**assenza per malattia per più di cinque giorni**" si intende che se l'alunno rientra al 6° giorno non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al 7° giorno dall'inizio della malattia, che attesti la guarigione. Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi.
- Per le "**assenze programmate**", ovvero dovute ad eccezionali motivi e comunicate tempestivamente dal genitore alla scuola, non occorre al rientro alcun certificato medico, ma un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (**vedi autocertificazione sul sito**)
- Per le "**assenze non programmate**" e per più di cinque giorni, occorre al rientro certificato medico che attesti la non presenza di malattie in atto.

Nel computo dei giorni oltre i quali sussiste l'obbligo della presentazione del certificato medico per assenze (sempre, ribadiamo, dovute a motivi di salute) rientrano anche le festività intermedie e giorni prefestivi soltanto nel caso in cui l'alunno risulti assente sia prima che dopo le festività stesse (ad esempio, alunno assente l'ultimo giorno di scuola e anche al ritorno dalle vacanze), presumendosi la permanenza dello stato morboso nei giorni festivi/prefestivi (o di vacanza) intercorrenti tra due giorni di assenza da scuola.